DECISIONE N. 3320/82/CECA DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1982

relativa alla sorveglianza comunitaria a posteriori nei confronti delle importazioni e delle esportazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

considerando che, con decisione n. 588/80/CECA [1], modificata da ultimo dalla decisione n. 1400/82/CECA [2], e la cui durata di validità è stata prorogata per il 1982 con decisione n. 3753/81/CECA [3], la Commissione ha istituito una vigilanza comunitaria a posteriori delle importazioni e delle esportazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che persistono i motivi che hanno indotto la Commissione a prendere questo provvedimento, cioè la necessità di assicurare una migliore conoscenza delle importazioni prevedibili e delle condizioni alle quali sono effettuate;

considerando che è pertanto necessario prorogare la suddetta soveglianza comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 588/80/CECA è prorogata fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 65 dell'11. 3. 1980, pag. 11.
[2] GU n. L 157 dell'8. 6. 1982, pag. 10.
[3] GU n. L 374 del 30. 12. 1981, pag. 16.